

CAPITOLATO

d'oneri della procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii., per la conclusione di un accordo quadro ex art.59 del D.Lgs. n. 163/2000 con unico operatore per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato e del servizio di preselezione del personale.

CIG: 64518792FB.

TITOLO I - PARTE GENERALE

1. Oggetto

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo e servizio di preselezione del personale. Nell'ambito dell'Accordo quadro saranno poi affidati contratti specifici di "somministrazione Lavoro temporaneo" per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. – Comparto Regioni e Autonomie Locali da impiegare per le necessità di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale dell'Ente e del "servizio di preselezione del personale".

Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i ruoli ed i profili che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell'Accordo Quadro:

Contratto da applicare	Categoria e Posizione economica	Importo orario
Enti Locali	B – Articolazione B3	€ 16,81
Enti Locali	C – PE C1	€ 17,98
Enti Locali	D – PE D1	€ 19,59

2. Definizioni

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Accordo quadro: accordo concluso tra il Comune di Alghero e L'Agenzia aggiudicataria, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative ai contratti specifici da affidare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso;

Contratto Specifico: contratto di somministrazione stipulato tra l'Ente e L'Agenzia, nell'ambito di vigenza dell'Accordo Quadro, a seguito di richieste di fornitura (missione) e secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente capitolato e contratto di affidamento del servizio di preselezione del personale ogni qualvolta si verificasse la necessità.

Ente: Comune di Alghero

Agenzia: si intende l'Agenzia per il Lavoro firmataria dell'accordo quadro.

Richiesta di fornitura (o missione): singola missione attivata sulla base dei Contratti Specifici ed attivabili dall'Ente.

3. Fabbisogno dell'Ente

Il valore presunto dell'Accordo Quadro è indeterminabile. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale temporaneo, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo.

L'Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell'Ente, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Ente nei confronti dell'Agenzia, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

4. Corrispettivo, fatturazione e aggiornamento prezzi

Il moltiplicatore orario indicato in offerta, opportunamente valorizzato in termini assoluti, non subirà alcuna variazione per tutta la durata dell'accordo. Potrà variare solo il costo orario a fronte di rinnovi contrattuali del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2002. E' fatto salvo, in sede di stipula dell'Accordo quadro, di prevedere, in deroga al D.Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture a trenta giorni dalla data di ricevimento, farà fede il timbro del Protocollo dell'Ente.

Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'Agenzia ha una durata di **MAX 4 ANNI**, decorrenti dalla data di sottoscrizione, durante i quali l'Ente può stipulare contratti specifici con l'Agenzia.

5. Cauzione a garanzia dell'accordo quadro

L'Agenzia è tenuta, nella fase di perfezionamento dell'Accordo Quadro, a costituire a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti una cauzione definitiva determinata di volta in volta fra le parti sulla base dell'effettivo valore delle prestazioni eventualmente attivate nei modi di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità delle prestazioni richieste cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Ente, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Il fidejussore resta obbligato in solido con l'Agenzia fino al ricevimento della Lettera Liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'Ente in base quanto previsto dall'Accordo Quadro.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Agenzia a mezzo dell'Accordo quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Ente, in base quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell'Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

TITOLO II - PRESTAZIONE PRINCIPALE – SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

7. Procedura di stipula dei contratti

L'Ente provvederà ad interpellare l'Agenzia per stipulare contratti specifici secondo la seguente procedura:

- l'Ente, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro;
- l'Ente procederà poi all'invio di tale fabbisogno presunto all'Agenzia; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato;
- L'Ente elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all'Accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel "fabbisogno", il costo orario omnicomprendente, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, Formatemp ed Ebitemp)
- L'Agenzia applicherà il margine di ricarico orario (moltiplicatore) fissato nell'Accordo quadro;
- L'Ente procederà, previa analisi dei predetti elementi, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

L'Ente procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.

8. Disciplina dei contratti

Ciascun contratto specifico:

- determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali e dei quantitativi;
- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre i trenta giorni data ricevimento fattura, fede il timbro del Protocollo dell'Ente;
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Con la stipula del contratto specifico l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli

infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

9. Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale

Il ricorso alla somministrazione di Lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale dell'Ente.

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

L'Ente procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di Lavoro entro la data ultima di durata dell'Accordo Quadro.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

- La descrizione della professionalità richiesta;
- La corrispondente categoria;
- Il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- Le modalità e la durata della somministrazione di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- eventuali ulteriori informazioni.

I lavoratori saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. Comparto regioni ed Autonomie Locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. L'Agenzia, a fronte di una "richiesta di fornitura", dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato nella propria offerta tecnica.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul Lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'Ente.

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'Ente utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

10. Compiti, obblighi e responsabilità dell'agenzia aggiudicataria

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei.

In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- l'Agenzia sarà tenuta, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, a fornire prova scritta delle modalità e dei criteri adottati per la selezione e valutazione dei candidati oggetto di somministrazione;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere all'Ente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. 81/2015;
- sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza, a meno che l'Ente, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.
- trasmettere all'Ente, con cadenza mensile, l'importo relativo all'imponibile previdenziale maturato nel mese precedente dal lavoratore, ai fini del successivo calcolo e versamento del contributo IRAP.
- L'Agenzia aggiudicataria è tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 21 del "Regolamento delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale del Comune di Alghero", approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 86 del 08.05.2014.
- L'Agenzia aggiudicataria è tenuta all'osservanza di quanto disposto dal "Codice di Comportamento Integrativo" (art. 54, comma 5, D.Lgs.n. 165/2001) adottato con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n.9 del 30.01.2014.

L'Ente potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del Libro matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.

Qualora da tali documenti, l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Agenzia che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

11. Responsabilità e oneri a carico dell'Ente

L'Ente utilizzatore si obbliga a:

- comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al lavoratore temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'Agenzia il compenso, comprensivo della quota ferie ed ex festività, per il servizio nella misura determinata nell'offerta, effettivamente resa dal lavoratore temporaneo. Gli straordinari ove espressamente richiesti e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto), verranno liquidati con un importo orario più basso, poiché non vengono ricomprese nel calcolo tutte le voci interessate per il calcolo delle ore normali. L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali.
- Dotare i lavoratori temporanei di apposito badge di rilevazione della presenza in servizio.
- Corrispondere l'indennità sostitutiva di mensa, sotto forma di Buoni pasto, ai lavoratori temporanei che abbiano lavorato per almeno 9 ore nell'arco della giornata osservando una pausa di minimo mezz'ora e max 2 ore, da desumersi dalle timbrature con apposito badge. Il buono pasto, qualora spetti, è pari all'importo di € 7,00.

12. Corrispettivo

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota che l'Ente andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (**moltiplicatore**) è soggetta ad IVA nella misura di Legge.

13. Fatturazione e modalità dei pagamenti

Per il servizio di somministrazione, l'Ente si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.

L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all'Ente, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- Importo orario (già calcolato dall'Ente) per il numero delle ore effettivamente lavorate;
- margine di Agenzia, (così come derivante dall'offerta) per il numero delle ore effettivamente lavorate;
- IVA sul margine di Agenzia;
- Totale fattura.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'Ente ed il Lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda "foglio presenze", indicante le ore lavorate e le indennità spettanti, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore stesso.

Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia.

La liquidazione della fattura avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente.

14. Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, l'Ente utilizzatore, contesta mediante pec le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

L'Ente potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- Ritardo di presa in servizio del Lavoratore
€ 200 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con L'Agenzia
- Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura
€ 200 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 7.3 del Capitolato
- Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti)
Da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze.
- Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di Lavoro temporaneo

Prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

15. Diritti sindacali

Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e ss.mm. e ii, e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.

TITOLO II - PRESTAZIONE SECONDARIA – SERVIZIO DI PRESELEZIONE DEL PERSONALE

16 . Le preselezioni.

La prestazione secondaria ha per oggetto il servizio di preselezione del personale relativo ai concorsi banditi o da bandirsi da parte del Comune di Alghero. L'attività è finalizzata all'individuazione dei candidati da ammettere alle successive prove concorsuali secondo le modalità indicate dai bandi di concorso.

Il servizio avrà la medesima durata dell'Accordo quadro per la somministrazione e dovrà essere svolto nelle sedi indicate dalla Stazione appaltante. L'importo risultante dall'offerta, dovrà essere contenuto in un range da €_1.500,00/€_5.000,00, iva esclusa. Le procedure di preselezione dovranno svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia nonché in conformità dei bandi di concorso.

La ditta individuata dovrà essere in grado di effettuare tutte le prestazioni relative alla preselezione, come sinteticamente elencate, che costituiranno il preciso oggetto del servizio:

- pianificazione e realizzazione di tutta la preselezione mediante progettazione comprensiva di cartellonistica indicante ai candidati la sede delle prove;
- progettazione e predisposizione di test sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice;
- identificazione dei candidati e sistemazione logistica;
- fornitura di tutto il materiale necessario per la realizzazione delle prove preselettive comprese le istruzioni;
- distribuzione dei test a lettura ottica ai candidati e correzione degli stessi;
- elaborazione delle graduatorie al termine delle prove;
- consegna all'Ente del software per il recupero degli elaborati.

La preselezione sarà effettuata per i concorsi per i quali pervengono domande di partecipazione in numero superiore a 40. Per ogni procedura, la Società dovrà predisporre un numero di 60/100 quiz formulando per ciascuno una risposta esatta e due errate e approssimativamente simili alle risposte esatte.

I test saranno validati dalla commissione e saranno distribuiti ai candidati, al momento della prova preselettiva e la risposta esatta dovrà avere una sequenza alfabetica e/o numerica casuale.

La società dovrà metter a disposizione il personale per la verifica dei dati identificativi dei candidati, il loro smistamento e la vigilanza durante le prove.

L'aggiudicatario dovrà essere in grado di garantire il simultaneo avvio delle prove qualora le stesse dovessero avvenire in più locali messi a disposizione dalla Stazione appaltante e le stesse dovranno avvenire in un unico giorno, secondo il calendario stabilito.

Prima dell'inizio delle prove verranno estratte tre serie di quiz di 60/100 domande, il numero sarà deciso dalla commissione esaminatrice.

La fornitura dei risultati delle operazioni preselettive dovrà avvenire su supporto informatico e cartaceo contenente i seguenti dati:

- Nome e Cognome del Candidato;
- data e luogo di nascita;
- codice a barre;
- punteggio con numero di risposte esatte, errate, multiple od omesse;
- punteggio finale.

Sono a carico dell'impresa:

1. la predisposizione del progetto per l'organizzazione della preselezione;
2. la predisposizione per ciascuna procedura selettiva di una banca dati sulla base delle materie indicate dal bando di concorso;
3. la progettazione e predisposizione di fogli a lettura ottica in numero pari ai candidati che avranno fatto domanda di partecipazione, fogli che dovranno essere usati per lo svolgimento delle prove;
4. la stampa e chiusura sigillata dei plichi contenenti i test per la preselezione in numero pari ai candidati;
5. la correzione mediante lettura ottica;
6. la predisposizione di graduatorie anonime e nominative in adunanza pubblica;
7. la consegna degli elaborati su supporti cartacei ed informatici.

17. Subappalto Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto a terzi.

18. Cause di recesso dall'accordo quadro

L'Ente può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

L'Ente può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

Il Dirigente del Servizio Autonomo di Organizzazione
e Gestione delle Risorse Umane
(Dott. Luca Canessa)